

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 29/07/2010**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30031-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-prima-sentenza-n-1725-del-19-07-2010-in-materia-elettorale>**

**Autori:**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria  
(Sezione Prima) sentenza n. 1725 del 19/07/2010 in materia  
elettorale**

**sentenza n.1725 del 2010**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima) SENTENZA N. 1725 DEL 19/07/2010 in materia elettorale**

**N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.SEN.**

**N. 00540/2010 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 540 del 2010, proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Minasi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Torchia, in Catanzaro, via S. Brunone di Colonia, n. 13/A;

***contro***

Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Manna e Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso Massimiliano Manna, in S. Maria di Catanzaro, c/o Ufficio Legale Regione Calabria Palazzo;

***nei confronti di***

***omissis***

***per l'annullamento***

della proclamazione degli eletti a Consigliere Regionale della Calabria, relativa alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria, avvenuta in data 28 e 29 marzo 2010, con atto dell'Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte di Appello di Catanzaro del 10.04.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, e/o connesso e/o consequenziale. E, di conseguenza, per la correzione nell'attribuzione dei seggi elettorali, avvenuta in maniera illegittima, utilizzando criteri in violazione della normativa elettorale; e, specificamente, dell'art. 15 della L. 108 del 17.02.1968 così come in combinato con l'art. 4 della L.Reg. Calabria 6.2.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di .....

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2010, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente premetteva che il Prefetto di Catanzaro, con Decreto n. 8878 del giorno 8.2.2010, convocava i Comizi per le Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria per i giorni di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 e, che, nel contempo, con decreto di pari numero e data, “ in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995 n. 43, come modificata dall'art. 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, che ha così integrato la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2005”, stabiliva che “il Consiglio Regionale della Calabria è composto di 50 membri (...) sono assegnati 40 dei

predetti seggi alle circoscrizioni della Regione, per come indicato nella seguente tabella:

“Catanzaro: 7 seggi

Cosenza 15 seggi

Crotone 4 seggi

Reggio Calabria 11 seggi

Vibo Valentia 3 seggi

Per un totale di 40 seggi (sistema proporzionale).

Gli altri 10 seggi sono regolati dall’art. 4 della legge regionale n. 4 del 7.2.2010, che prevede il diverso sistema di assegnazione (sistema maggioritario)” .

Precisava di essersi candidato alla carica di Consigliere Regionale, nella circoscrizione di Vibo Valentia, per la lista “Insieme per la Calabria-Scopelliti Presidente”, aderente alla coalizione di “centro-destra”, collegata al candidato alla Presidenza Giuseppe Scopelliti, poi risultata vincente con la percentuale del 58% dei voti.

Precisava che, alla tornata elettorale, partecipavano tre liste regionali, collegate, rispettivamente, a ciascuno dei candidati alla Presidenza della Giunta, nel modo seguente:

1- “Italia dei Valori”, “Io resto in Calabria” e “Lista Bonino- Pannella”, collegate al candidato alla Presidenza della Giunta Filippo Callipo;

2- “Popolo delle Libertà”, “Insieme per la Calabria”, “Libertà ed Autonomia – Noi Sud”, “Scopelliti Presidente”, “Socialisti Uniti”, “Unione del Centro”, “Fiamma Tricolore”, collegate al candidato alla Presidenza della Giunta Giuseppe Scopelliti;

3- “Alleanza per la Calabria”, “Autonomia e Diritti”, “Partito democratico”, “Psi – Sinistra con Vendola”, “Rifondazione Comunisti Italiani”, “Slega la Calabria”, collegate al candidato alla Presidenza della Giunta Agazio Loiero.

Ad avviso dell'esponente, nella specie, si sarebbero dovuti conteggiare anche voti della sua lista di appartenenza "Insieme per la Calabria-Scopelliti Presidente", collegata al candidato vincente Scopelliti, sebbene questa non avesse ottenuto il 4% dei voti, con il risultato che, alla coalizione, sarebbero dovuti essere assegnati 24 seggi in luogo di 25, e che il premio di maggioranza di 9 seggi sarebbe dovuto essere assegnato interamente alla coalizione vincente, ai sensi dell'art. 4, comma I, lett.c, della legge regionale n. 4 del 2010, senza, quindi, assegnare 4 seggi alla maggioranza e 5 seggi alla minoranza, con attribuzione di uno dei seggi in quota maggioritaria al candidato alla presidenza non eletto, la cui coalizione aveva raggiunto il maggior numero di voti.

Concludeva per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti a Consigliere Regionale della Calabria e la conseguente correzione, nell'attribuzione dei seggi elettorali, nei sensi già indicati, in coerenza con l'interpretazione resa dai medesimi ricorrenti del combinato disposto di cui all'art. 15 della legge 17.2.1968 n. 108, in combinato con l'art. 4 della legge regionale 6.2.2010 n. 4.

Con controricorso depositato in data 18.5.2010, si costituiva il dott. Agazio Loiero, nelle qualità di assegnatario del seggio in quota maggioritaria per il candidato alla presidenza non eletto, la cui coalizione aveva raggiunto il maggior numero di voti, e deduceva l'inammissibilità del ricorso poiché non sarebbe stato dimostrato che, dall'esito dell'inclusione nel calcolo anche dei voti delle liste che non avrebbero superato la soglia di sbarramento, sarebbe, comunque, conseguita l'elezione del ricorrente.

Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva per la sua reiezione, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con atto depositato in data 24/05/2010, si costituiva la Regione Calabria per resistere al presente ricorso ed insisteva per la legittimità dell'operato posto in essere dagli organi di verifica elettorale. Successivamente, si costituivano per

resistere al presente ricorso i candidati: Franchino Mario, con memoria depositata in data 3/06/2010; Parente Claudio con memoria depositata in data 7.6.2010; Amato Pietro, Bruni Ottavio, Maiolo Mario, con autonome memorie depositate in data 18.6.2010; Mirabelli Rosario Francesco Antonio, con memoria depositata in data 7/07/2010; Morelli Francesco con memoria depositata in data 9.7.2010.

Il sig. De Masi Emilio, anch'egli evocato in giudizio, con memoria di costituzione depositata in data 27/05/2010, ne chiedeva l'estromissione, assumendo, in sostanza, la propria estraneità e, in definitiva, di non rivestire alcuna posizione di contro interessato.

Il sig. Parente Claudio, in data 8/07/2010, depositava note di udienza.

Alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2010, il ricorso passava in decisione.

#### DIRITTO

1. Il presente ricorso, unitamente al Decreto Presidenziale n. 21, depositato il 7.5.2010, risulta tempestivamente notificato in data 17.5.2010.

2. Si può prescindere dalla disamina della domanda di estromissione dal presente giudizio, proposta dal candidato De Masi Emilio, dal momento che il ricorso si appalesa infondato nel merito, come emergerà dal prosieguo dall'esposizione.

Ciò anche in considerazione della circostanza secondo cui, in base alla formulazione stessa del gravame ed a tutti gli elementi in fatto del "thema decidendum", risulta poco agevole procedere all'oggettivo accertamento in ordine all'effettiva posizione di assoluta estraneità del ricorrente, tale da poterne disporre l'estromissione.

3. L'art. 83/11, comma 3°, del DPR 16/05/1960 n. 570 stabilisce: "La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza".

Tale disposizione legislativa si pone come logicamente riconducibile al preminente interesse pubblico, che informa la “ratio” dell'intero contenzioso elettorale, che richiede che le controversie relative alla composizione degli organi amministrativi elettivi devono essere definite in tempi brevi, perché possono incidere sul buon andamento e sulla funzionalità di tali organi.

Ritiene, quindi, il Collegio, in coerente applicazione della suddetta disposizione legislativa, di non dover tener conto di tutte le controdeduzioni pervenute dopo la data del 1.6.2010, costituente il “dies ad quem”, in relazione al termine di 15 giorni previsto, decorrente dalla data del 17.5.2010, di notifica del ricorso e del Decreto Presidenziale n. 21 depositato il 7.5.2010, di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso per la data del 9.7.2010.

Diversamente, il Collegio ritiene di dover tener conto delle formali costituzioni in giudizio e discussioni orali, non potendosi ritenere intaccata la possibilità di svolgere ogni altra attività difensiva (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 1996 n. 499).

4. Nel merito, l'odierno “thema decidendum” è costituito, in sostanza, dalla questione se, in sede di applicazione delle norme sulla ripartizione dei seggi, di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge statale del 17 febbraio 1968, n. 108, nel testo integrato dall'art. 5 della legge costituzionale n.1 del 1999, ai fini del calcolo dei quozienti elettorali e dei seggi nonché della relativa assegnazione con il sistema proporzionale con riferimento a 40 seggi e, successivamente, con sistema maggioritario (premio di maggioranza) per gli ulteriori 10 seggi (presidente eletto più nove), debbano essere considerati o meno, per il calcolo dei quozienti elettorali, i voti delle cosiddette “liste minori”, cioè di quelle che hanno riportato voti sotto la soglia del 4%.

Inoltre, occorre valutare se il premio di maggioranza di 9 seggi debba essere assegnato interamente alla coalizione vincente, ai sensi dell'art. 4, comma I, lett.c,

della legge regionale 6.2.2010 n. 4, senza, quindi, assegnare 4 seggi alla maggioranza e 5 seggi alla minoranza, con attribuzione di uno dei seggi in quota maggioritaria al candidato alla presidenza non eletto, della coalizione che ha raggiunto il maggior numero di voti.

Ad avviso dell'esponente, in sostanza, il terzo comma, lettera b), dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dovrebbe essere interpretato in modo difforme rispetto a quanto statuito dalla nota decisione Cons. Stato Ad. Plen. n. 13 del 10 luglio 1997, nel senso che occorrerebbe tener conto di quanto "espressamente" disposto circa il quoziente elettorale.

Invero, la precitata decisione Cons. Stato, Ad. Plen. n. 13 del 1997, intervenuta dopo l'introduzione della "soglia di sbarramento" del 3% nel sistema elettorale dei consigli regionali per l'assegnazione di seggi, ai sensi dell'art. 7 della l. 23 febbraio 1995, n. 43, ha stabilito che i voti riportati dalle liste che non hanno raggiunto il "quorum" non vanno computati per determinare il quoziente elettorale di cui all'art. 15, comma 3, lett. b), della l. 17 febbraio 1968 n. 108, il quale stabilisce che, ai fini del riparto dei seggi tra le liste, il totale delle cifre elettorali di ciascuna lista (somma dei voti di lista validi) va diviso per il numero dei seggi assegnati alla singola circoscrizione "più uno", ottenendo, così, il quoziente elettorale circoscrizionale (che dà luogo alla attribuzione di tanti seggi quante volte esso quoziente sia contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista).

La predetta decisione ha altresì statuito che, in conseguenza dell'introduzione del "quorum" (allora individuato nella soglia del tre per cento), le liste che non lo abbiano raggiunto non devono essere computate per la individuazione del "quoziente", risultando prive della possibilità di essere assegnatarie di seggi.

Ciò, in quanto un eventuale computo dei voti attribuiti alle liste rimaste al di sotto della soglia di sbarramento implicherebbe una sorta di riutilizzazione dei voti stessi, che verrebbero ad incidere, in maniera indiretta e, per così dire, involontaria, nella



ripartizione dei seggi tra gli altri schieramenti rimasti in lizza, diversi rispetto a quelli cui i voti stessi erano stati destinati, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra la rappresentanza elettiva e la volontà espressa dagli elettori, in conformità ai principi costituzionali rivenienti dagli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione.

La legge regionale della Calabria 7.2.2005 n. 1 , al terzo comma dell'articolo unico, stabilisce: "Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi", con ciò ulteriormente confermando il principio di esclusione, già enucleato dalla precitata giurisprudenza amministrativa e coerente con le previsioni di cui all'art. 5 della legge costituzionale 22.11.1999 n. 1 , come interpretato anche con sentenza Corte Cost. 14 gennaio 2010 n. 4.

In ogni caso, prima di procedere al riparto dei 9 seggi della quota maggioritaria, l'Ufficio Elettorale deve procedere alla proclamazione del Presidente della Giunta il quale "fa parte del Consiglio regionale", per cui anche questo seggio deve essere conteggiato ai fini della verifica del raggruppamento della quota dei venticinque seggi da parte della coalizione di maggioranza.

La legge regionale della Calabria 6.2.2010 n. 4 non ha inciso in alcun modo sulla materia, avendo previsto soltanto l'abolizione del cosiddetto "listino", che i nove (9) seggi, da assegnare con il sistema maggioritario, debbano essere distribuiti tra i candidati delle liste provinciali facenti parte dei gruppi, ai quali i seggi stessi spettano sulla base dei voti delle liste regionali collegate e del totale dei voti già ad essi assegnati con il sistema proporzionale.

Essa, invero, si è limitata a modificare i criteri di assegnazione dei seggi con criterio maggioritario stabilendo che, qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale vincente abbiano conseguito un numero di seggi pari o

superiori a 25 debbono essere assegnati al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 43 del 1995, da assegnare, fra le medesime liste e nelle circoscrizioni, secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo del comma 13 dell'art. 15 della legge n. 108 del 1968. I restanti cinque seggi da assegnare con il sistema maggioritario sono ripartiti tra i vari gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente .

Non può quindi trovare ingresso, per carenza di argomenti testuali, logici e sistematici, la tesi secondo cui la soglia di sbarramento non si applicherebbe per la ripartizione dei seggi da assegnare con il sistema maggioritario, ma soltanto per il riparto dei seggi in sede in sede proporzionale.

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La complessità della fattispecie consiglia di disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il \_\_\_\_ 19/07/2010 \_\_\_\_\_

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO